



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3.22

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzianti non e' reso pubblico in alcun caso. 2. Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto ne' alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Le relazioni e i lodi indicano le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni. Il comitato rende pubblici le relazioni e i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro presentazione, a meno che non decida altrimenti per tutelare informazioni riservate.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-3.22>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it